

SOSTANZE STUPEFACENTI: LA NATURA DELL'ACCERTAMENTO TECNICO (Cass. Pen. 22812/26)

La sentenza stabilisce che l'analisi chimica è un accertamento ripetibile, anche con consumo del campione, finché rimane una quantità residua sufficiente per nuove analisi, rendendo inapplicabili le garanzie dell'art. 360 c.p.p.

IL PRINCIPIO LEGALE DI RIPETIBILITÀ



CAMPIONE CONSUMATO ≠ ACCERTAMENTO IR RIPETIBILE

L'accertamento è ripetibile se la sostanza residua permette di prelevare nuovi campioni per analisi successive.



INAPPLICABILITÀ DELL'ART. 360 C.P.P.

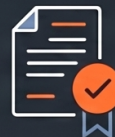
Non è necessario l'avviso all'indagato; l'assenza del difensore non rende l'atto inutilizzabile.



FOCUS SULLA SOSTANZA, NON SUL CAMPIONE

La ripetibilità dipende dalla disponibilità del reperto complessivo, non dall'integrità del singolo frammento analizzato.

PROTOCOLLO OPERATIVO PER LA POLIZIA GIUDIZIARIA



GESTIONE RIGOROSA DEL SEQUESTRO

Documentare accuratamente peso, natura, sigilli e tracciabilità fotografica del reperto originale.



PRESERVAZIONE DEL RESIDUO

È fondamentale conservare il quantitativo non analizzato per garantire la possibilità di futuri accertamenti.



LA CATENA DI CUSTODIA

Una documentazione completa (Sequestro • Analisi • Conservazione) rende la prova indiscutibile in dibattimento.

SINTESI DELLA POSIZIONE DELLA CASSAZIONE

QUESTIONE	SOLUZIONE CASSAZIONE
Analisi dello stupefacente	ACCERTAMENTO RIPETIBILE
Campione consumato	NON determina irripetibilità
Avviso ex Art. 360 c.p.p.	NON necessario